



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

Ordinanza n.7 del 12.07.2018
Prot. n. 6599

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 6 DEL 28.06.2018 PROT. N.6083 DIRETTA ALLA CITTADINANZA PER DIVIETO DI UTILIZZO A SCOPO ALIMENTARE DELL'ACQUA EROGATA DAL CIVICO ACQUEDOTTO.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 6 del 28.06.2018 con la quale veniva ordinato a tutta la cittadinanza del Comune di San Felice del Benaco di non utilizzare a scopo alimentare l'acqua erogata dal pubblico acquedotto, fino a revoca della stessa;

Precisato che l'ordinanza veniva emanata sulla base di comunicazione prot. n-0065783/18 del 28.06.2018 dell'ATS di Brescia, Direzione Sanitaria, a firma del Direttore Sanitario e del Responsabile Equipe Territoriale Igiene Garda, ns. prot. n. 6081 pervenuta in pari data alle ore 11,51 circa, con la quale si comunicava che "preso atto dei referti dell'Istituto Zooprofilattico relativi ai rapporti di prova su campioni di acqua prelevata il 18/06/2018 [...] l'Istituto medesimo "ha evidenziato la presenza di Norovirus GII nei punti rete di Via Santabona, Via Italia e acqua grezza nel serbatoio della località Zublino";

Vista la nota dell'A.T.S. di Brescia, Regione Lombardia, Direzione Sanitaria, datata 12 luglio 2018 prot. n.0071632/18, pervenuta al protocollo del Comune di San Felice del Benaco in data odierna al n. 0006598 alle ore 16,00, avente ad oggetto "Acquedotto del Comune di San Felice del Benaco", dal seguente tenore letterale:

"Con riferimento alla problematica in oggetto si comunica che i controlli effettuati in data 6, 9 e 11 luglio u.s., non hanno rilevato "Genoma Virale Norovirus GII", pertanto lo scrivente rappresenta che non sussiste il divieto all'utilizzo, da parte della popolazione di codesto comune, dell'acqua dell'acquedotto ad uso idropotabile ed alimentare e quindi è possibile revocare l'ordinanza che ne proibisce l'utilizzo.";

Ritenuto pertanto di poter revocare la propria ordinanza n. 6 del 28.06.2018 sulla base della suddetta comunicazione dell'A.T.S. di Brescia, Regione Lombardia, Direzione Sanitaria 12.07.2018 prot. n.0071632/18;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto il Regolamento locale di igiene tipo della Regione Lombardia ed in particolare il titolo IV cap. 9;

REVOCA

L'Ordinanza N. 6 del 28.06.2018 Prot. N. 6083 e pertanto il divieto rivolto a tutta la cittadinanza del Comune di San Felice del Benaco di utilizzare a scopo alimentare l'acqua erogata dal pubblico acquedotto.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data la massima diffusione, mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web comunale, affissione in spazi pubblici ed esercizi commerciali e distribuzione di copia della stessa alla cittadinanza.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Gestione del territorio ed il Comando di Polizia locale sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, ai sensi della legge 1034/1971 e s.m.i., entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i..

Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:

- Prefetto di Brescia, Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI, Brescia;
- ATS di Brescia, Direzione Sanitaria, Viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia;
- Acque Bresciane Servizio Idrico Integrato S.R.L, Via Cefalonia 70, Brescia;
- Carabinieri Stazione di Salò;
- Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri di Brescia;
- Area Lavori Pubblici e Gestione del Territorio;
- Comando Polizia Locale.
-

San Felice del Benaco, lì 12.07.2018

Il Sindaco
f.to dott. Paolo Rosa